CAMERA DEI DEPUTATI N. 1925

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° dicembre 1955 (*Stampato n. **1169***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 dicembre 1955

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il n. 183 della tabella allegata *A* al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

183	Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre:			La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione per altro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (articolo 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740). La patente di terzo grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli, per i quali sia richiesta la patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima. Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura degli Uffici del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, gli uffici collettori o le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia per le patenti di automobili, motocarrozzette e furgoncini.
	a) automobili (patente di primo grado) e motoscafi	10.000	con marche	
	b) automobili (patente di secondo grado)	4.000	id.	
	c) automobili (patente di terzo grado) autocarri, motocarrozzette e furgoncini	1.000	id.	

ART. 2.

Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956.